



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
***Comitato di vigilanza e controllo***

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

**Il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti**

**VISTO** l'articolo 15, comma 1, del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151 che prevede l'istituzione del Comitato di vigilanza e di controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 25 settembre 2007 con il quale è stato istituito il Comitato di vigilanza e di controllo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del Decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 settembre 2007, n.185 che ha previsto l'istituzione e le modalità di funzionamento del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, la costituzione e il funzionamento di un centro di coordinamento per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi, nonché l'istituzione del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE;

**VISTO** il Decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE";

**VISTO** l'articolo 19 del Decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188 che attribuisce al Comitato di vigilanza e di controllo di cui all'articolo 15 del Decreto n.151 del 2005 le funzioni del Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione delle pile e degli accumulatori e dei relativi rifiuti e ne stabilisce la composizione;

**VISTO** il Decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)";

**VISTO** l'articolo 35, comma 1, del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49 secondo cui il Comitato di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), delle pile, degli accumulatori (di seguito Comitato di vigilanza e controllo) e dei relativi rifiuti calcola le quote di mercato sulla base dei dati relativi ai prodotti immessi sul



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
***Comitato di vigilanza e controllo***

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

mercato che i produttori sono tenuti a comunicare al Registro dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE;

**VISTO** l'articolo 35, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 secondo cui il Comitato di vigilanza e controllo con apposita delibera definisce i criteri di determinazione delle quote di mercato, anche in considerazione, dove possibile, del diverso impatto ambientale delle singole tipologie di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), avvalendosi del Centro di Coordinamento RAEE;

**VISTO** l'articolo 41, comma 4, del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 che dispone che gli oneri relativi alle attività di monitoraggio e gli oneri di funzionamento del Comitato di vigilanza e controllo, del Comitato di indirizzo sulla gestione dei RAEE e di tenuta del Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE sono a carico dei produttori di AEE in base alle rispettive quote di mercato;

**VISTO** il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 17 giugno 2016 con cui vengono disciplinate le tariffe per la copertura degli oneri derivanti dal sistema di gestione dei rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

**VISTO** il Decreto 20 febbraio 2023, n. 40 con cui è stato adottato il "*Regolamento recante l'aggiornamento dei raggruppamenti di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche indicati nell'Allegato I del Decreto 25 settembre 2007, n. 185*";

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 dicembre 2023, n. 409 con cui sono stati nominati i componenti del Comitato di vigilanza e controllo;

**CONSIDERATO** che le comunicazioni effettuate annualmente al Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE attengono alle quantità di AEE immesse sul mercato;

**CONSIDERATO** che per ragioni di equità le quote di mercato siano calcolate anche tenendo conto del parametro impatto ambientale;

**CONSIDERATO** che ai fini della miglior definizione della quota di mercato di ogni singolo produttore, il Comitato valuta opportuno che questa sia individuata sulla base di classi omogenee di prodotto;



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
***Comitato di vigilanza e controllo***

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

**VISTA** la ripartizione in raggruppamenti omogenei individuata nell'Allegato I al Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 25 settembre 2007, n. 185 e le successive modifiche apportate con il citato Decreto interministeriale 20 febbraio 2023, n. 40;

**CONSIDERATA** la presenza di un refuso nell'Allegato I al citato Decreto: il "Raggruppamento 2" include erroneamente il paragrafo "4.5 apparecchiature di grandi dimensioni diverse da quelle elencate nel paragrafo 4 dell'allegato IV del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49", che è riportato correttamente anche nel "Raggruppamento 4".

**CONSIDERATO** che i citati raggruppamenti garantiscono la razionalizzazione dei processi di pianificazione, attuazione e controllo dell'efficace ed efficiente flusso dei RAEE, allo scopo di conseguirne il trattamento appropriato e di minimizzarne l'impatto ambientale;

**D E L I B E R A**

l'approvazione della metodologia di calcolo delle quote di mercato dei produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 2, del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.

Detta metodologia è riportata nell'Allegato I della presente delibera e ne costituisce parte integrante.

Il Presidente

(Dott. Carlo Zaghi)



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
***Comitato di vigilanza e controllo***

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

**Allegato I**

**METODOLOGIA DI CALCOLO DELLE QUOTE DI MERCATO 2024**

**INTRODUZIONE**

Il presente documento stabilisce, nel rispetto e in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in vigore, la metodologia di calcolo dei dati inseriti nel Registro nazionale dei soggetti obbligati al finanziamento dei sistemi di gestione dei RAEE dai singoli produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE). Essendo questi ultimi responsabili, ai sensi del D.P.R. 445/2000, della veridicità dei dati inseriti, eventuali elaborazioni non corrispondenti alla situazione di mercato di riferimento saranno esclusivamente riconducibili a dichiarazioni errate da parte dei soggetti obbligati.

La determinazione di tali quote è riferita all'anno 2024 ed è calcolata considerando i raggruppamenti di cui all'Allegato I del Decreto ministeriale n.185/2007, tenendo delle modifiche apportate con il Decreto interministeriale 20 febbraio 2023, n.40.

**1. DETERMINAZIONE QUOTA**

La quota di mercato del produttore di AEE è calcolata a livello di raggruppamento di cui all'Allegato I del Decreto ministeriale n.185/2007, come modificato dal Decreto interministeriale 20 febbraio 2023, n. 40, secondo il seguente procedimento:

- a) si somma il peso in tonnellate di tutte le AEE immesse sul mercato nell'anno di riferimento per il calcolo della quota (2024), senza distinzione tra tipologia domestica e professionale, dal singolo produttore per raggruppamento;
- b) si somma il peso in tonnellate di tutte le AEE immesse sul mercato nell'anno di riferimento per il calcolo della quota (2024), senza distinzione tra tipologia domestica e professionale, da tutti i produttori per raggruppamento;
- c) la quantità di cui al punto a) viene messa in rapporto con la quantità di cui al punto b):

$$\frac{\text{Peso totale immesso sul mercato dal singolo produttore per raggruppamento (t)}}{\text{Peso totale immesso sul mercato da tutti i produttori per raggruppamento (t)}}$$

Le quote vengono calcolate per ogni raggruppamento in funzione dei raggruppamenti che includono le AEE immesse sul mercato dal produttore. Se il produttore immette sul mercato prodotti rientranti nei 5 raggruppamenti sopra citati, verranno calcolate 5 quote, una per ciascun raggruppamento. Se il



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*  
***Comitato di vigilanza e controllo***

*sulla gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (art. 35 del D.lgs. 14 marzo 2014 n. 49) e delle pile, degli accumulatori e dei relativi rifiuti (art. 19 del D.lgs. 20 novembre 2008 n. 188).*

produttore immette sul mercato prodotti rientranti in un solo raggruppamento, verrà calcolata una sola quota.

Esempio: se il produttore X immette sul mercato 5 tonnellate di trapani domestici (R4), 6 tonnellate di macchine per cucire (R4) e 9 tonnellate di distributori di bevande (R4), per un totale di 20 tonnellate, e se il totale dell'immesso sul mercato da tutti i produttori di beni rientranti nel raggruppamento R4 è pari a 1.000 tonnellate, la quota di mercato del produttore X, relativamente al raggruppamento R4, è =  $\frac{20 \text{ tonnellate}}{1000 \text{ tonnellate}} = 2\%$ .